

PARLAMENTO EUROPEO



COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- IL SEGRETARIATO -

GUIDA

ad uso dei membri

Giugno 2009

CM\785203IT.doc

PE426.942v01-00

INDICE

	<u>Pagina</u>
I. COMPITI DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA	3
II. FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
A. Relazioni legislative	4
B. Relazioni legislative secondo la procedura semplificata.....	5
C. Pareri legislativi destinati alle altre commissioni parlamentari (articolo 49 del regolamento)	5
D. Procedura di bilancio	6
E. Commissioni associate (articolo 50 del regolamento)	6
III. FUNZIONE DI IMPULSO DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	7
A. Iniziative di carattere legislativo (articolo 42 del regolamento).....	7
B. Relazioni d'iniziativa (articolo 48 del regolamento).....	7
C. Relazioni sulla base di una proposta di risoluzione (articolo 120 del regolamento)	8
D. Pareri non legislativi	8
E. Emendamenti da votare in commissione	8
IV. CONSIDERAZIONI SULL'ESAME DELLE RELAZIONI IN AULA.....	9
A. Ordine del giorno della seduta plenaria	9
B. Rinvio in commissione.....	9
C. Procedura in plenaria senza emendamenti e senza discussione (articolo 138 del regolamento).....	10
V. ALTRE ATTIVITÀ.....	10
A. Interrogazioni orali con discussione (articolo 115 del regolamento)	10
B. Audizioni pubbliche (articolo 193 del regolamento)	11
C. Programma legislativo annuale.....	11
D. Consultazione del CES e del CdR	11
E. Delegazioni	12
VI. COORDINATORI E NOMINA DEI RELATORI	12
VII. ALTRE INFORMAZIONI	13

I. COMPITI DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

1. Il compito principale di una commissione come quella per l'agricoltura e lo sviluppo rurale consiste nell'elaborare:
 - relazioni di tipo legislativo (o pareri destinati alla commissione competente per il merito) sulle proposte della Commissione al Consiglio ogni volta che sia richiesto il parere del Parlamento europeo (consultazione) e
 - relazioni d'iniziativa sui problemi d'attualità o su comunicazioni della Commissione.
2. A norma dell'allegato VII del regolamento, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è competente per tutte le questioni concernenti:
 1. il funzionamento e lo sviluppo della politica agricola comune;
 2. lo sviluppo rurale, comprese le attività degli strumenti finanziari pertinenti;
 3. la legislazione in materia di:
 - a) questioni veterinarie e fitosanitarie e alimenti per gli animali, purché le misure in questione non siano destinate alla protezione contro i rischi per la salute umana,
 - b) allevamento e benessere degli animali;
 4. il miglioramento della qualità dai prodotti agricoli;
 5. l'approvvigionamento di materie prime agricole;
 6. l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
 7. la silvicoltura.

II. FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

3. Nel settore agricolo la consultazione del Parlamento europeo ha luogo per lo più sulla base dell'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE, dato che la codecisione comprenderà la politica agricola comune soltanto dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Schematicamente, tale consultazione avviene con le modalità seguenti:

- la Commissione europea elabora una proposta (di regolamento, di direttiva o di decisione del Consiglio¹) che trasmette al Consiglio dei ministri dell'Unione;
- quest'ultimo consulta poi il Parlamento europeo sulla proposta della Commissione se il trattato gli impone tale obbligo; a tal fine, trasmette la proposta al Presidente del Parlamento europeo;
- questi deferisce la proposta della Commissione, per esame, alla commissione competente per il merito e, per parere, alle altre commissioni interessate.

¹ Cfr. articolo 249 del trattato CE

- "Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
- La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
- La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati".

4. Nel caso in cui competente per il merito sia la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, essa può:
 - a) elaborare una relazione nominando un relatore (articolo 45 del regolamento);
 - b) ricorrere alla procedura "semplificata" a norma dell'articolo 46 del regolamento.
5. Qualora invece sia soltanto competente per parere (articolo 49 del regolamento), la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale elabora un parere destinato alla commissione competente per il merito e nomina un relatore per parere. Può anche decidere di non elaborare alcun parere.
6. Di solito i relatori e i relatori per parere sono nominati su proposta dei coordinatori dei gruppi politici (vedi capitolo VI), i quali attribuiscono le varie relazioni e i pareri sulla base di un sistema di punti mirante a garantire un'equa ripartizione proporzionata alla consistenza numerica di ciascuno dei gruppi presenti nella commissione.

A. Relazioni legislative

7. Fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale continuerà a essere consultata con maggiore frequenza su atti che richiedono una sola lettura (consultazione semplice) (in quanto le uniche eccezioni riguardano di solito le questioni legate alla salute e al benessere animale). La procedura di consultazione semplice si svolge con le modalità seguenti:
 - quando a una commissione viene deferita una proposta della Commissione, a norma dell'articolo 37 del regolamento, essa ha la facoltà di contestare, previo parere della commissione giuridica, la validità o la pertinenza della base giuridica indicata dalla Commissione;
 - il relatore, una volta nominato, elabora, in genere ricorrendo all'assistenza del segretariato, un progetto di relazione (articolo 45 del regolamento) che comprende:
 - gli eventuali emendamenti alla proposta della Commissione, corredati, se del caso, di brevi motivazioni sintetiche; dette motivazioni sono facoltative, sono di responsabilità del relatore e non sono sottoposte a votazione (le motivazioni non possono superare i 500 caratteri, altrimenti non sono tradotte);
 - un progetto di risoluzione legislativa in cui il relatore si limita a indicare se il Parlamento approva la proposta della Commissione, la respinge o la emenda (articolo 55, paragrafo 2, del regolamento);
 - se del caso, una motivazione che illustra la posizione adottata nella parte 1 precedente (300 caratteri al massimo). Come per le altre motivazioni, anche questa motivazione è di responsabilità del relatore e non è sottoposta a votazione). Può essere corredata di una scheda finanziaria che stabilisce l'eventuale incidenza finanziaria della relazione e la compatibilità con il quadro finanziario pluriennale.

Va segnalato che in genere il relatore deve consegnare il progetto di relazione al segretariato della commissione tre settimane prima del suo esame da parte di quest'ultima, affinché possa essere tradotta, stampata e distribuita.

Le relazioni definitive approvate dalle commissioni parlamentari devono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in cui sono state verificate e depositate, entro i termini massimi seguenti:

- a) un mese prima della tornata in questione se si tratta di relazioni legislative in prima

- lettura (COD);
- b) il venerdì della quarta settimana precedente la tornata in questione se si tratta di relazioni legislative adottate con la procedura di consultazione (CNS) e di relazioni di iniziativa (INI);
 - c) il venerdì della terza settimana precedente la tornata in questione per tutte le altre relazioni.

B. Relazioni legislative secondo la procedura semplificata

- 8. A norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento, il Parlamento ha facoltà di esaminare le proposte della Commissione ricorrendo alla procedura semplificata qualora esse non richiedano un esame approfondito (proroga di date, misure d'attuazione di regolamenti già esistenti, ecc.).
- 9. In tal caso, al termine della prima discussione sulla proposta legislativa, il presidente della commissione per l'agricoltura può proporre che la proposta sia approvata senza emendamenti. Salvo in caso di opposizione di almeno un decimo dei membri della commissione, il presidente della commissione presenta al Parlamento una relazione concernente l'approvazione della proposta. Si applica l'articolo 138 del regolamento (procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione).
- 10. Lo stesso articolo 46 prevede al paragrafo 2 che il presidente della commissione può proporre, a titolo di sostituzione, che egli stesso o il relatore designato per esaminare la proposta in questione redigano emendamenti corrispondenti al dibattito tra i membri della commissione. Se la commissione approva detta procedura, gli emendamenti sono trasmessi ai suoi membri, che hanno a disposizione un termine di almeno 21 giorni per valutarli e, scaduto il termine, se non vi è opposizione di almeno un decimo dei membri della commissione, la relazione è ritenuta approvata. Successivamente la relazione e gli emendamenti sono sottoposti all'approvazione del Parlamento europeo, senza discussione, a norma dell'articolo 138, comma 2, e paragrafi 2 e 4, del regolamento.
- 11. Quando invece almeno un decimo dei membri si oppone a detta procedura, gli emendamenti sono messi ai voti nel corso della riunione seguente della commissione (articolo 46, paragrafo 3, del regolamento).

Tuttavia in pratica la procedura semplificata non si applica ai fascicoli di codecisione e se il Consiglio intende modificare la proposta della Commissione.

C. Pareri legislativi destinati alle altre commissioni parlamentari (articolo 49 del regolamento)

- 12. Una commissione è consultata per parere nei settori di sua competenza, per decisione del Presidente del Parlamento quando designa la commissione competente per il merito, su richiesta di una commissione competente per il merito oppure se una commissione intende esprimere il proprio parere su un argomento deferito per l'esame di merito a un'altra commissione. Negli ultimi due casi le commissioni interessate si rivolgono al Presidente del Parlamento europeo per essere consultate nelle condizioni di cui all'articolo 188, paragrafo 3, del regolamento.

La commissione consultata per parere nomina un relatore per parere, il quale elabora un progetto di parere destinato alla commissione competente per il merito, nel caso di documenti di tipo legislativo detto parere comprende soltanto proposte di modifica del

testo deferito alla commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni sintetiche. Le motivazioni rientrano nella responsabilità esclusiva del relatore per parere, però la commissione può a sua volta presentare una breve motivazione scritta per l'intero parere. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione consultata per parere deve esprimere il suo parere onde poterlo tenere in considerazione nei suoi lavori. Se la commissione competente per il merito non ha tenuto in considerazione gli emendamenti approvati dalla commissione consultata per parere, quest'ultima non può presentarli in seduta plenaria del Parlamento europeo (articolo 49, paragrafo 5, del regolamento). Gli emendamenti in questione possono allora essere presentati soltanto da un gruppo politico o da almeno 46 deputati (articolo 156, paragrafo 1, del regolamento).

D. Procedura di bilancio

13. Il parere più importante elaborato della commissione è quello relativo al progetto di bilancio generale dell'Unione europea. A tal fine la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale:
- redige un parere destinato alla commissione per i bilanci,
 - propone progetti di emendamento o proposte di modificazione al progetto di bilancio nel settore agricolo. Detti progetti di emendamento o proposte di modificazione sono esaminati dalla commissione per i bilanci e poi votati in seduta plenaria dal Parlamento europeo, che assieme al Consiglio costituisce l'autorità di bilancio.

I progetti di emendamento riguardano le spese non obbligatorie (SNO) su cui il Parlamento europeo ha l'ultima parola. Le proposte di modificazione si riferiscono alle spese obbligatorie (SO) decise dal Consiglio (vedi articolo 272 del trattato CE). Le norme di bilancio sono esposte in modo più dettagliato nell'allegato IV del regolamento.

Il trattato di Lisbona prevede l'abolizione della distinzione tra SNO e SO. La procedura di bilancio seguirà regole analoghe a quelle della codecisione. Dato che il bilancio sarà approvato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ne consegue che il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale acquisterà maggiore importanza in quanto le spese agricole costituiscono una quota significativa del bilancio. Nel contempo il ruolo del relatore per parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sarà a sua volta potenziato nell'espletamento della procedura annuale di bilancio.

E. Commissioni associate (articolo 50 del regolamento)

14. Qualora la Conferenza dei presidenti, consultata su una questione di competenza, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, può decidere di associare le commissioni interessate. Ciò significa che:
- il calendario è approvato di comune accordo,
 - il relatore e i relatori per parere si tengono informati e si sforzano di pervenire a un'intesa sui testi e sulle posizioni adottate in merito agli emendamenti,
 - il presidente, il relatore e i relatori per parere si sforzano di determinare assieme le parti del testo che rientrano nelle rispettive competenze esclusive o comuni e di concordare modalità precise per la loro cooperazione,

- la commissione competente per il merito accetta senza votazione gli emendamenti di una commissione associata se essi riguardano aspetti che il presidente della commissione competente per il merito ritiene rientranti nella competenza esclusiva della commissione associata e non contrastanti con altri elementi della relazione,
- quando la proposta forma oggetti di una procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende un relatore per ogni commissione associata.

(Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 50 del regolamento)

Se la questione riveste una importanza rilevante, la Conferenza dei presidenti può decidere che va applicata una procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta (articolo 51 del regolamento).

III. FUNZIONE DI IMPULSO DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. Iniziative di carattere legislativo (articolo 42 del regolamento)

15. A norma dell'articolo 192, comma due, del trattato CE, il Parlamento può chiedere alla Commissione europea di presentargli proposte legislative sulle questioni per le quali reputa necessario un atto dell'Unione (atto nuovo o modifica di un atto esistente) che non figuri nel programma della Commissione.

In tal caso, la commissione competente, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, prepara una relazione di iniziativa da sottoporre al voto del Parlamento. Ai fini della votazione finale, la risoluzione ivi contenuta deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. La risoluzione del Parlamento precisa la base giuridica pertinente ed è corredata di raccomandazioni dettagliate sul contenuto della proposta sollecitata, che deve rispettare i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà. Se la proposta sollecitata comporta un'incidenza finanziaria, il Parlamento indica i mezzi per provvedere a un'adeguata copertura finanziaria.

B. Relazioni d'iniziativa (articolo 48 del regolamento)

16. La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale può decidere, su proposta del suo presidente o di uno o più dei suoi membri, di chiedere alla Conferenza dei presidenti l'autorizzazione a redigere una relazione d'iniziativa su questioni di notevole rilevanza e/o di attualità, che il più delle volte non hanno formato oggetto di particolare considerazione da parte della Commissione o del Consiglio.

Dopo aver ricevuto l'autorizzazione, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale redige una relazione non legislativa (articolo 47 del regolamento) che si compone di una proposta di risoluzione di carattere politico e di una motivazione. Dopo l'approvazione in seno alla commissione, la relazione viene iscritta per la discussione in seduta plenaria e può essere approvata dall'aula a maggioranza semplice. Salvo casi specifici, in Aula possono essere esaminati soltanto gli emendamenti presentati dal relatore (per tenere conto di nuove informazioni) o da almeno un decimo dei deputati al Parlamento. I gruppi politici possono tuttavia presentare proposte di sostituzione.

Il numero di relazioni non legislative elaborate contemporaneamente da una commissione parlamentare non può essere superiore a sei, salvo in casi particolari (allegato XVIII del regolamento), per esempio le relazioni d'iniziativa legislativa

(articolo 42 del regolamento).

C. Relazioni non legislative sulla base di una proposta di risoluzione (articolo 120 del regolamento)

17. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione (contenente al massimo 200 parole) su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione. Se una proposta è di competenza della commissione per l'agricoltura, il Presidente del Parlamento europeo gliela deferisce per esame.

In tal caso la commissione per l'agricoltura può decidere di:

- collegare la proposta di risoluzione ad altre proposte di risoluzione o relazioni;
- esprimere un parere, anche sotto forma di lettera;
- elaborare una relazione (articolo 48 del regolamento); a tal fine deve ottenere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti.

Gli autori della proposta di risoluzione sono informati delle decisioni della commissione e della Conferenza dei presidenti.

D. Pareri non legislativi

Nel caso dei testi non legislativi il parere si limita a suggerimenti da inserire nella proposta di risoluzione della commissione competente per il merito (articolo 49, paragrafo 2, del regolamento). Gli emendamenti possono essere corredati da una breve motivazione, sia per ognuno di essi, sia per il parere nel suo complesso.

E. Emendamenti votati in commissione

18. Ogni membro della commissione può presentare in commissione degli emendamenti:
- a un testo legislativo della Commissione (in questo caso l'emendamento dovrà riprendere nella colonna di sinistra il testo proposto dalla Commissione e nella colonna di destra il testo emendato);
 - a un progetto di risoluzione legislativa;
 - a una proposta di risoluzione nell'ambito delle relazioni d'iniziativa.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto e tradotti in ciascuna lingua prima di essere posti in votazione. Devono altresì rispettare i termini di presentazione fissati dal presidente della commissione.

Quando diversi emendamenti riguardano lo stesso brano di un testo legislativo o di una proposta di risoluzione, è possibile presentare emendamenti di compromesso che hanno la priorità su tutti gli emendamenti che formano oggetto del compromesso. In genere simili emendamenti sono proposti dal relatore, a meno che non siano il risultato dell'iniziativa comune di diversi gruppi politici o del presidente della commissione.

IV. CONSIDERAZIONI SULL'ESAME DELLE RELAZIONI IN AULA

A. Ordine del giorno della seduta plenaria

19. Il progetto di ordine del giorno della plenaria è stabilito dalla Conferenza dei presidenti sulla base delle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione (articolo 137 del regolamento).

20. Tuttavia, data la sovrapposizione tra sedute plenarie e riunioni di commissione, non sempre è possibile per una commissione far iscrivere nella seduta immediatamente successiva le relazioni che ha approvato.

In tal caso la commissione può cercare di modificare il progetto di ordine del giorno nel modo seguente:

- chiedendo l'applicazione della procedura d'urgenza (articolo 142 del regolamento) se si tratta di una relazione elaborata sulla base di una consultazione;
- oppure proponendo di modificare il progetto di ordine del giorno (articolo 140 del regolamento) per quanto riguarda sia le relazioni elaborate sulla base di una consultazione sia le relazioni d'iniziativa.

Le modifiche devono essere approvate dal Parlamento europeo.

B. Rinvio in commissione

21. Può accadere che una relazione sia rinviata in commissione:

- su richiesta di un gruppo politico o di almeno 40 deputati (articolo 175, paragrafo 1, del regolamento).

La relativa richiesta può essere presentata al momento della fissazione dell'ordine del giorno, prima dell'apertura della discussione o della votazione finale. La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna delle tre fasi.

- Qualora la Commissione europea non ritiri una proposta che non ha ottenuto la maggioranza dei voti in seduta plenaria o ha formato oggetto di una proposta di reiezione approvata, la stessa è rinviata alla commissione competente che deve elaborare una nuova relazione entro il termine di due mesi (articolo 56 del regolamento), a meno che la plenaria non decida di procedere alla votazione della risoluzione legislativa.
- La stessa procedura è applicabile se la Commissione europea non recepisce gli emendamenti approvati dal Parlamento relativi alla sua proposta. Di fatto se il relatore o il presidente della commissione chiedono il rinvio della votazione (per negoziare con la Commissione ed esercitare pressioni su di essa) e il Parlamento europeo decide in tal senso, la questione è deferita nuovamente per riesame alla commissione competente (articolo 57, paragrafo 2, del regolamento).

Anche in questo caso, la commissione deve riferire al Parlamento entro un termine di due mesi.

C. Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione (articolo 138 del regolamento)

22. Quando almeno un decimo dei membri della commissione si oppone all'approvazione di una relazione (legislativa o non legislativa), essa è iscritta all'ordine del giorno della plenaria del Parlamento per l'approvazione senza emendamenti e quindi senza discussione.

Tuttavia se alcuni gruppi politici o deputati a titolo individuale, purché in numero tale da rappresentare insieme almeno un decimo dei membri del Parlamento, chiedono per iscritto, prima dell'elaborazione del progetto di ordine del giorno definitivo da parte della

Conferenza dei presidenti, l'autorizzazione a presentare emendamenti, il Presidente del Parlamento fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

Inoltre il Parlamento può decidere di organizzare una discussione sulla relazione al momento dell'approvazione del proprio ordine del giorno all'inizio della tornata, sia su proposta della Conferenza dei presidenti, sia su richiesta di un gruppo politico o di almeno 40 deputati.

23. Se un punto è esaminato senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono rilasciare una dichiarazione di durata non superiore a 2 minuti subito prima della votazione.

V. ALTRE ATTIVITÀ

A. Interrogazioni orali con discussione (articolo 115 del regolamento)

24. Ogni commissione può rivolgere alla Commissione o al Consiglio dell'Unione interrogazioni orali con discussione al fine di ottenere informazioni supplementari su uno specifico argomento o di permettere al Parlamento di esercitare il suo potere di controllo sull'esecutivo.

Le interrogazioni sono trasmesse per iscritto al Presidente del Parlamento, che le sottopone alla Conferenza dei presidenti, la quale decide sulla loro iscrizione all'ordine del giorno di una delle sedute plenarie del Parlamento.

Il termine per la presentazione di tali interrogazioni è, per quanto riguarda le interrogazioni alla Commissione, di almeno una settimana prima dell'inizio della seduta nel cui ordine del giorno va iscritta l'interrogazione, mentre per quanto riguarda le interrogazioni al Consiglio detto termine è di tre settimane.

Per concludere la discussione in seduta plenaria, la commissione può presentare una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecita (articolo 110, paragrafo 2, del regolamento).

B. Audizioni pubbliche (articolo 193 del regolamento)

25. Ogni commissione può tenere, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, una audizione pubblica di esperti o di rappresentanti delle parti interessate al problema in esame.

Secondo la prassi seguita finora, è possibile organizzare da tre a quattro audizioni all'anno, con la partecipazione di un massimo globale di 16 esperti ciascuna, con rimborso delle spese a carico del bilancio del Parlamento.

È possibile organizzare seminari su argomenti scelti dai coordinatori. Nel corso di detti seminari sono invitati esperti che presentano una "nota sintetica" sul tema scelto. Le spese per detti esperti (in generale da 2 a 4) sono imputate al bilancio per consulenti del dipartimento tematico.

Su richiesta dei coordinatori è possibile anche predisporre l'organizzazione di gruppi di esperti esterni per il sostegno ai membri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale su fascicoli di grande rilevanza. Anche in questo caso le spese per detti esperti sono imputate al bilancio per consulenti del dipartimento tematico.

C. Programma legislativo annuale

26. Entro la fine di ogni anno, il Parlamento europeo e la Commissione europea concordano un programma legislativo annuale che comprende tutta l'attività legislativa prevista (articolo 35 del regolamento). Anche la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale può trasmettere al Presidente del Parlamento le sue osservazioni sulle parti del programma di sua competenza.

D. Consultazione del Comitato economico e/o sociale e del Comitato delle Regioni

27. Una commissione può chiedere al Presidente del Parlamento europeo che il Comitato economico e sociale (articolo 124 del regolamento) e/o il Comitato delle Regioni (articolo 125 del regolamento) siano consultati su problemi di ordine generale oppure su punti precisi, per esempio nel caso di una relazione d'iniziativa. La commissione indica il termine entro il quale questi due organi devono esprimere il proprio parere. Le domande di consultazione del Comitato economico e sociale e/o del Comitato delle Regioni sono sottoposte all'approvazione dell'Aula, senza discussione.

E. Delegazioni

28. Le commissioni hanno il diritto di costituire delegazioni che possono effettuare trasferte al di fuori dei tre luoghi di lavoro. Per poter essere autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento le delegazioni devono essere motivate. Ogni anno un numero massimo di 25 membri può prendere parte a dette delegazioni. Una delegazione non può avere più di 12 membri. In genere ci sono tra 3 e 4 delegazioni all'anno. La durata delle trasferte è in genere limitata a tre giorni (compreso il viaggio). In linea di principio dette trasferte sono limitate al territorio dell'Unione europea.

VI. COORDINATORI E NOMINA DEI RELATORI (articolo 192 del regolamento)

29. In seno a ogni commissione ciascun gruppo politico designa un coordinatore (portavoce). I coordinatori si riuniscono periodicamente (in genere prima della seduta del secondo giorno di riunione), su convocazione del presidente della commissione, per ripartire le relazioni e i pareri da assegnare, per decidere in merito alle relazioni d'iniziativa e alle audizioni e per deliberare tutte le questioni attinenti all'organizzazione interna dei lavori, per esempio l'applicazione della procedura semplificata. I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo alle riunioni dei coordinatori.
30. La nomina dei relatori spetta alla commissione su proposta dei coordinatori. I gruppi politici possono designare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire l'avanzamento della relazione in questione e pervenire a compromessi all'interno della commissione, a nome del proprio gruppo. La commissione, su proposta dei coordinatori, può in particolare decidere di associare i relatori ombra al fine di cercare un accordo con il Consiglio nelle procedure di codecisione. Per garantire a lungo termine un certo equilibrio tra i gruppi politici, è stata finora seguita la procedura seguente:
- ogni gruppo ha diritto a una percentuale di relazioni/pareri corrispondente alla sua consistenza numerica in seno alla commissione;
 - ad ogni relazione/parere i coordinatori attribuiscono un punteggio proporzionato alla sua importanza politica (da 0,5 a 6 per le relazioni, da 0,5 a 3 per i pareri);
 - dopo ogni attribuzione, la somma dei punti totalizzati da ogni gruppo viene trasformata in percentuale del totale dei punti attribuiti e tale percentuale è raffrontata a quella cui ogni gruppo politico ha diritto.

In tal modo si può visualizzare la percentuale ancora a disposizione dei singoli gruppi e stabilire una graduatoria.

31. È evidente tuttavia che la graduatoria non conferisce automaticamente il diritto all'attribuzione delle relazioni. Essa viene effettuata in base a valutazioni e scelte politiche, e, in caso di disaccordo, col ricorso al voto (ogni coordinatore ha diritto a tanti voti quanti sono i membri del suo gruppo nella commissione). In casi eccezionali sono consultati anche i presidenti dei gruppi politici.

La tabella dei punti elaborata dal segretariato si limita quindi a fornire un quadro aggiornato della situazione ed è uno degli elementi di valutazione da tenere in considerazione nelle deliberazioni dei coordinatori.

VII. ALTRE INFORMAZIONI

32. I membri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sono nominati durante

la prima tornata del neoeletto Parlamento e nuovamente dopo due anni e mezzo. Su proposta dei gruppi politici, la commissione designa nel corso della riunione costitutiva l'ufficio di presidenza composto da un presidente e da tre vicepresidenti.

33. I gruppi politici possono inoltre designare per ciascuna commissione un numero di membri sostituti permanenti uguale a quello dei membri titolari, in rappresentanza dei vari gruppi presenti in seno alla commissione.

I membri sostituti permanenti possono partecipare alle riunioni della commissione, prendervi parola e, in assenza di un membro titolare, prendere parte alle votazioni. Hanno altresì il diritto di essere nominati relatori o relatori per parere.

34. La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale si riunisce su convocazione del presidente, il quale stabilisce il progetto di ordine del giorno. Il numero legale richiesto è di un quarto dei membri (articolo 195, paragrafo 2, del regolamento).

Dopo ogni riunione è redatto un processo verbale che viene sottoposto all'approvazione della commissione in una riunione successiva. Esso si limita a registrare le decisioni prese in commissione sui vari punti dell'ordine del giorno indicando gli oratori intervenuti nel dibattito.

Le riunioni sono pubbliche, salvo decisione contraria della commissione.

35. La procedura di voto in sede di commissione è analoga a quella stabilita per la plenaria.

36. Le regole applicabili in materia di lunghezza dei testi, approvate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento¹, sono le seguenti:

motivazioni e documenti preparatori di lavoro:

- 7 pagine per una relazione non legislativa,
- 6 pagine per una relazione legislativa,
- 3 pagine per un parere;

proposte di risoluzione:

- 4 pagine, compresi i considerando, ma esclusi i visti;

"conclusioni" di un parere non legislativo:

- 1 pagina;

motivazioni di emendamenti:

- facoltative, al massimo 500 caratteri.

Per pagina si intende un testo di 1.500 caratteri stampati senza spazi.

¹ Codice di condotta sul multilinguismo, approvato dall'Ufficio di presidenza il 17 novembre 2008.